

CAPO I FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente regolamento il comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento degli obiettivi di carattere sociale ai quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento, costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette, deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione, di cui all'art. 6 della legge 8 giugno n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti di benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

Art. 6

Il bilancio preventivo annuale e triennale, strumenti di programmazione del comune a breve e medio termine, individua le risorse economiche da destinare a contributi per il conseguimento di obiettivi a carattere economico, sociale ed ambientale come individuati al successivo art. 7.

L'attribuzione dei singoli contributi viene disposta con deliberazione della giunta municipale nei limiti delle risorse preventivamente stanziare in bilancio e con le modalità del presente regolamento.

CAPO II SETTORI D'INTERVENTO

Art. 7

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) assistenza e sicurezza sociale
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero
- c) attività per la tutela dei valori monumentali, storici, tradizionali, culturali ed educativi
- d) sviluppo economico
- e) tutela dei valori ambientali
- f) interventi straordinari

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990 n. 142;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

CAPO III SOGGETTI AMMESSI

Art. 8

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione dei vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel comune sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del comune.
- c) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del comune.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

CAPO IV CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 9

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi economici dal comune devono esporre nella stessa, con adeguata documentazione (copia della denuncia dei redditi o atto notorio), la condizione economica del nucleo familiare di

appartenenza e le motivazioni dell'intervento richiesto. L'amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Al richiedente viene comunicato il provvedimento di assegnazione dell'intervento.

3. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano di immediata assistenza, può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto di giunta per queste finalità. Il sindaco o l'assessore delegato adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale.

Art. 10

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale e di cui al precedente art. 7 primo comma, l'istanza di concessione deve essere prodotta in carta semplice o su modello predisposto dall'Amministrazione e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e informazioni utili ai fini di una corretta valutazione da parte dell'ente.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per cui la conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del comune di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. I documenti di cui al presente articolo devono essere formati dal presidente e dal segretario dell'ente e, ove esista, dal presidente del collegio sindacale.

Art. 11

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

2. La liquidazione del contributo viene disposta con delibera della giunta comunale.

3. Il comune, ove lo ritenga necessario, potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

Art. 12

1. Il comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

2. Il comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal comune contributi

annuali, anche nell'ipotesi che negli organi amministrativi del soggetto beneficiari facciano parte rappresentanti nominati dal comune stesso.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del comune, il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito di accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

4. Gli interventi del comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.

Art. 13

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti, attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del comune.

2. Gli enti pubblici e privato, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti, sono tenuti a dar risultare, dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti da parte del comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso dall'amministrazione comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal comune deve essere pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO V ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 14

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del comune sono principalmente finalizzati:

a) alla protezione e tutela del minore

b) all'assistenza, protezione e tutele degli anziani

c) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti disabili

d) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

Art. 15

1. Nel bilancio annuale il consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale.

2. Per soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal terzo comma del precedente art. 9.

3. Tutti i contributi di carattere socio - assistenziale, dopo l'istruttoria redatta dall'Ufficio competente, vengono sottoposti al parere della commissione assistenza e quindi deliberati dalla giunta comunali.

Art. 16

1. L'amministrazione comunale consapevole dell'importanza che lo sport sia canale importante per la crescita sociale e occupazione può idonea del tempo libero, predispone interventi per la promozione il sostegno e lo sviluppo dello sport per la formazione educativa e sportiva dei giovani e delle attività dilettantistiche.

2. Si interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi operanti nel territorio comunale ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali, di attività fisico motorie e ricreative del tempo libero.

3. Il comune può concedere alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale per l'organizzazione e la realizzazione dell'attività sportiva e/o di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva e al prestigio della comunità.

4. Alle società e organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione a carico del bilancio comunale.

5. Per accedere ai contributi ed interventi del comune le società, gruppi e organismi associativi, inoltreranno richiesta documentata al comune entro il 30 ottobre di ogni anno per l'anno successivo, comprovando il possesso dei seguenti requisiti:

- a) affiliazione alla federazione o ad ente di promozione sportiva
- b) svolgimento nel territorio comunale di attività sportive
- c) aver svolto attività promozionale e/o agonistica negli ultimi dodici mesi

Le sopra scritte società gruppi ed organismi associativi alleggeranno alla richiesta la seguente documentazione:

- a) programma dell'attività svolta nell'anno per il quale si chiede il contributo
- b) bilancio preventivo (redatto in forma analitica) relativo all'attività svolta nell'anno per il quale si chiede il contributo
- c) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente
- d) bilancio consuntivo (redatto in forma analitica) relativo all'attività svolta nell'anno precedente
- e) elenco completo degli atleti tesserati, corredato dalle relative date di nascite e dall'indicazione della categoria di appartenenza
- f) dichiarazione di svolgimento di attività non commerciale

La documentazione allegata, come la richiesta stessa, dovrà essere firmata dal presidente o dal legale rappresentante della società gruppo o organismo sportivo.

La determinazione del contributo avverrà in base alla valutazione dei seguenti fattori:

- a) numero atleti tesserati
- b) bilancio entrate e uscite relativo allo svolgimento dell'attività.

La Giunta comunale, con proprio formale provvedimento, approverà entro il 31 gennaio di ogni anno il riparto del fondo comunale stanziato per tali contributi indicando i criteri per l'assegnazione, che terranno conto in particolare, dell'attività sportiva giovanile (u. 18). Il responsabile del settore competente, con proprio provvedimento, assumerà la spesa e liquiderà i contributi in un'unica soluzione.

6. Allo scopo di incentivare la diffusione della pratica sportiva, si determina inoltre di intervenire a sostegno delle società che si fanno carico, oltrechè della normale attività, anche dell'organizzazione di manifestazioni sportive sul territorio comunale.

Le società che intendono accedere a questa quota del fondo comunale devono presentare - a manifestazione avvenuta - richiesta di contributo corredata dalla seguente documentazione:

- programma dettagliato della manifestazione sportiva svolta
- livello della manifestazione (comunale, provinciale, regionale, nazionale)
- numero degli atleti partecipanti
- carattere della manifestazione (amatoriale, agonistico, preagonistico/promozionale)
- anzianità della manifestazione
- consuntivo (redatto in forma analitica) delle entrate e delle uscite con le quali la manifestazione è stata finanziata
- dichiarazione di svolgimento di attività non commerciale.

La documentazione allegata - come la richiesta stessa - dovrà essere firmata dal presidente o dal legale rappresentante della società sportiva.

La Giunta Comunale, con proprio formale provvedimento, approverà il riparto del fondo comunale stanziato per tali contributi. Il Responsabile del Settore competente, con proprio provvedimento, assumerà la spesa e liquiderà i contributi.

Art. 17

Il Comune di Sona promuove i Giochi della Gioventù in collaborazione con le scuole elementari e medie ed i gruppi sportivi locali come attività ludico - motoria e di promozione sportiva nelle varie discipline.

La Giunta esamina il programma ed assume la spesa con il capitolo di bilancio apposito. Entro 60 giorni dall'approvazione del consuntivo la giunta liquida la spesa sostenuta.

Art. 18

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma del precedente art. 16 è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti.

La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e la conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o la struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

CAPO VII

ATTIVITA' PER LA TUTELA DEI VALORI MONUMENTALI, STORICI E TRADIZIONALI - ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 19

1 Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;

- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali tra i giovani del comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 20

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure dei capi III - IV - XI.

CAPO VIII SVILUPPO ECONOMICO

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere e mostre esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
 - e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
2. Il concorso del comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere la concessione temporanea di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente commissione provinciale e non comprende l'uso, a carico del comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.
3. Gli interventi finanziari del comune non possono essere concessi a favore di un singolo oggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Art. 22

1. Per le richieste di contributi annuali da parte di soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art. 21 si osservano le norme di cui agli artt. 10 e 12 del presente regolamento.

CAPO IX TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 23

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni e le iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai capi III - IV - XI.

CAPO X INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 24

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo dei locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.
3. **CONTRIBUTI A PRIVATI PER MANUTENZIONE, ASFALTATURA DELLE STRADE VICINALI DI PUBBLICO TRANSITO O PER L'ESTENSIONE IN ESSE DELLE RETI TECNOLOGICHE.**
Per provvedere alla manutenzione ed alla asfaltatura delle strade vicinali di pubblico transito e all'estensione in esse delle reti tecnologiche mediante contribuzione a privati che si impegnano all'effettuazione di tali lavori con prestazioni di lavoro volontario, i contributi del comune saranno erogati secondo i seguenti criteri:
 - a- su domanda degli interessati - corredata da elaborato tecnico e preventivo di spesa e sulla quale dovrà essere indicato dai richiedenti un responsabile cui fare riferimento - l'ufficio tecnico del comune predispone una relazione di congruità della spesa presunta;
 - b- la giunta municipale, sulla base della domanda e della relazione tecnica, stabilisce con propria deliberazione l'entità del contributo nella misura massima di 1/3 (un terzo) della spesa presunta;
 - c- l'erogazione del contributo avverrà, alla presentazione del verbale di regolare esecuzione dei lavori redatto dal tecnico comunale, mediante mandato intestato al responsabile del lavoro che ne risponde ad ogni effetto di legge.
4. si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative, manifestazioni e lavori di cui al primo e terzo comma, le norme previste dai precedenti capo III - IV e XI.

CAPO XI PROCEDURE

Art. 25

1. Il Sindaco e gli assessori competenti determineranno annualmente il termine entro cui inviare le eventuali richieste di contributo. Tale data verrà comunicata agli enti, gruppi ed associazioni e comitati interessati con adeguato preavviso.
2. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolari dal terzo comma dell'art. 9.

Art. 26

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B, C, D, E al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale si intende destinare il finanziamento richiesto.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 14 direttamente prestati ai soggetti assistiti o alle loro famiglie.
4. Per le richieste di contributo fino ad un massimo di € 150,00 annuali per l'attività di enti, gruppi, associazioni e comitati deve essere prodotto unicamente il programma dell'attività.

Art. 27

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente.
2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Municipale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente regolamento.
3. La giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative.

Art. 28

Per particolari iniziative ritenute di notevole interesse per la comunità la Giunta Municipale può prevedere interventi determinandone preventivamente obiettivi, criteri e modalità di contribuzione e soggetti ammissibili.

Art. 29

1. Il settore competente predispone lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi.

CAPO XII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo, diviene esecutivo.

2. Il segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall'art. 7.

Al Sig. Sindaco
del Comune di _____
indirizzo _____

ATTESTAZIONE DI ESENZIONE
dalla ritenuta 4% prevista dall'art. 28, secondo comma, Dpr. 600/73.

Lo/a scrivente comitato/società/associazione/altro ente _____
corrente in _____ via _____ n. _____, nella persona
del legale rappresentante Sig. _____, nato a
_____ il _____, residente a _____ in via
_____ C.F. _____, con la presente comunicazione

ATTESTA

a codesto rispettabile Comune:

- che i contributi erogati a suo favore non sono in alcun modo connessi all'esercizio di eventuali attività commerciali da parte dello/a scrivente;
- che, pertanto, lo/a scrivente non è soggetto/a nella fattispecie all'applicazione della ritenuta d'acconto 4% prevista dall'art. 28, secondo comma, Dpr. 29/09/1973 n. 600, dal momento che non si configura in relazione a tali contributi alcun esercizio di impresa ex art. 51 TUIR.

Luogo e data

Il Legale Rappresentante

(nome, cognome)

RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ATTIVITA' DI ENTI, GRUPPI, ASSOCIAZIONI, COMITATI PER UN CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE DI € 154,94

Al Comune di Sona

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____
residente in _____ via _____
nella sua qualità di Presidente e/o Legale rappresentante del _____
con sede in _____ via _____ n. _____
codice fiscale o P.I. nr. _____ fa istanza per
ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che
(2) _____ il predetto effettuerà in
codesto comune nell'anno 20____, nel settore _____(3)
secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (2) _____
- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2 maggio 1974 n. 115 ed art. 4 della Legge 18 novembre 1981 n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività de (2) _____ dallo stesso rappresentato;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 20____ dell'importo di € _____.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- dichiarazione di svolgimento di attività non commerciale;
- programma dell'attività.

Lì _____

Firma

(1) Denominazione dell'Ente, Gruppo, Associazione, Comitato.

(2) Ente o Gruppo o Associazione o Comitato e denominazione.

(3) Secondo l'elencazione effettuata dall'art. 7 del Regolamento comunale.

**RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ATTIVITA' DI
ENTI, GRUPPI, ASSOCIAZIONI, COMITATI SPORTIVI**

Al Comune di Sona

Il/la sottoscritta/o _____
Nata/o a _____ il _____, residente in
_____ via _____ n. _____,
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del (1)
_____ con sede in _____ via _____ n. _____
codice fiscale o P.I. n. _____ fa istanza per ottenere la
concessione di un contributo a sostegno dell'attività che (2)
_____ il predetto effettuerà in codesto comune nell'anno 20____, nel settore
_____ (3).

Il sottoscritto dichiara che (2) _____
- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 115 ed all'art. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività de (2) _____ dallo stesso rappresentato;
- _____ ha ricevuto un contributo nell'esercizio 20____ dell'importo di € _____.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- 1. Programma di attività svolta nell'anno per il quale si richiede il contributo;
- 2. Bilancio preventivo (redatto in forma analitica) relativo all'attività svolta nell'anno per il quale si richiede il contributo;
- 3. Relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- 4. Bilancio consuntivo (redatto in forma analitica) relativo all'attività svolta nell'anno precedente
- 5. elenco completo degli atleti tesserati, corredato dalle relative date di nascita e dall'indicazione della categoria di appartenenza
- 6. Dichiarazione di svolgimento di attività non commerciale.

Lì _____

Firma

(1) Denominazione dell'Ente, Gruppo, Associazione, Comitato.

(2) Ente o Gruppo o Associazione o Comitato e denominazione.

(3) Secondo l'elencazione effettuata dall'art. 7 del Regolamento Comunale.

**RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE
DI MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE, ETC.**

Al Comune di Sona

Il/la sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____, residente a _____
In via _____ n. _____, nella sua qualità di Presidente e/o
legale rappresentante del _____ (1)
con sede in _____ via _____ n. _____
Codice fiscale o P.I. n. _____ fa istanza per ottenere la
concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto comune, nel periodo dal
_____ al _____ della seguente manifestazione/iniziativa:
_____ (2)
secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità
all'art. 11 del Regolamento comunale, allegato alla presente:

il sottoscritto dichiara che (3) _____
organizzativo della suddetta manifestazione/iniziativa:
- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di alcun partito, secondo
quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2 maggio 1974 n. 115 ed all'art. 4 della Legge 18
novembre 1981 n. 659
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente
per la manifestazione/iniziativa sopra illustrata
- _____ ha ricevuto un contributo dal comune nell'esercizio 20__ dell'importo di
€ _____ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si
riferisce la presente iniziativa
- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni
assicurate dall'apporto dei componenti de (3) _____
organizzatore della manifestazione/iniziativa e da tutti coloro, che a qualsiasi titolo,
volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale,
attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno
messi gratuitamente a disposizione dello stesso comune o da altri enti pubblici o privati.
Allega alla presente i seguenti documenti:
- programma dettagliato della manifestazione o iniziativa
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno
finanziate
- consuntivo della manifestazione o iniziativa
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse saranno
finanziate
- consuntivo della manifestazione o iniziativa entro 90 giorni dalla conclusione della
stessa
- dichiarazione di svolgimento di attività non commerciale.

Lì _____
_____ Firma

(1) Denominazione dell'ente, gruppo, associazione, comitato

(2) Ente o gruppo o associazione o comitato e denominazione

(3) Secondo l'elencazione effettuata dall'art. 7 del Regolamento comunale